

COMUNICAZIONI

**Missioni vaelevoli
nella seduta del 7 luglio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini, Palma, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rosso, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buemi, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cristaldi, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini, Palma, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Mario Pepe, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rosso, Rotondi,

Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REALACCI e BANTI: « Istituzione del Parco nazionale di Portofino » (5117);

RUZZANTE: « Interventi in favore del personale già dipendente dalle istituzioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, transitato negli enti ospedalieri » (5118);

GIANFRANCO CONTE: « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di beni culturali in possesso di privati » (5119).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RUZZANTE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di Servizio civile nazio-

nale » (4999) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RUZZANTE: « Introduzione dell'articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità degli amministratori degli enti e delle imprese degli enti locali » (5054) *Parere della VI Commissione.*

XII Commissione (Affari sociali):

VOLONTÈ ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in materia di assistenza economica ai sordomuti » (4902) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 5 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per gli esercizi 2002 e 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 246).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 22 giugno e del 24 giugno 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione

data: alla mozione LANDI DI CHIAVENNA ed altri n. 1-00353, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 4 maggio 2004, concernente le iniziative per sostenere la partecipazione di Taiwan all'Organizzazione mondiale della sanità in qualità di osservatore; alle risoluzioni conclusive in Commissione CIMA ed altri n. 8-00073 e FOLENA ed altri 8-00074, approvate dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) l'11 marzo 2004, concernenti il rispetto dei diritti umani in Tibet.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affare esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 23 giugno 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DI TEODORO ed altri n. 9/3618-B/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2003, concernente il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'Unione europea.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione politiche agricole dell'Unione europea, competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, le relazioni — riferite, rispettivamente, al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2003 — sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale re-

lativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (doc. CIX-ter, nn. 2 e 3).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 giugno 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 17 giugno 2004, in merito alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante « Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ».

Questa documentazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 30 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003 (doc. CXCIX, n. 12).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico della dot-

toressa Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato (114), nonché del signor Emanuele Giliberti (115), del dottor Fernando Balestra (116) e della professoressa Eva Cantarella (117).

Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2004, relativo a « Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un prototipo di « *Battlefield Target Identification Device* » (BTID) per l'identificazione « amico-nemico » da installare su piattaforme veicolari terrestri (388).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SMA 01/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (Design and Development – D&D) del sistema missilistico denominato Medium Extended-Air Defence System (MEADS) realizzato in cooperazione internazionale (389).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SGD 01/2004, relativo alla « Migrazione verso la tecnologia JTRS (Joint Tactical Radio System) dei terminali del sistema MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System - Low Volume Terminal) » (390).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SME/SMM 01/2004, relativo alla fase di « Sviluppo ed industrializzazione del munizionamento di nuova generazione per l'incremento della

gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) – Step 2 “extended range” (“Programma Vulcano”) » (391).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 giugno 2004, a pagina 10, seconda colonna, trentatreesima riga, in luogo delle parole: « generale di squadra aerea » deve leggersi: « ammiraglio di squadra in ausiliaria ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2707 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA, FATTA A ROMA
IL 23 FEBBRAIO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4921)**

(A.C. 4921 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4921 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

(A.C. 4921 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 della Convenzione stessa.

(A.C. 4921 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.930 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4921 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA, FATTO A JAKARTA IL 18 FEBBRAIO 1997 (4810)

(A.C. 4810 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4810 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

(A.C. 4810 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

(A.C. 4810 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4810 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2565 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GEORGIA NEL SETTORE DELLA DIFESA FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4916)

(A.C. 4916 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4916 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

(A.C. 4916 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4916 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4916 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2460 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL), CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2 E L'ALLEGATO DI DETTA CONVENZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 30 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4577)

(A.C. 4577 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4577 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

(A.C. 4577 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

(A.C. 4577 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno

2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4577 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE (4360)

(A.C. 4360 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.30, 2.2 e 2.3 della Commissione.

(A.C. 4360 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI MERITO:

premesso che appare opportuno inserire una clausola di neutralità finanziaria con riferimento alla delega di cui all'articolo 6 del provvedimento concernente il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

nel presupposto che gli oneri coperti a valere delle risorse indicate all'articolo 8,

comma 1, non abbiano carattere permanente, ma siano limitati agli anni 2004-2005;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole presente legge, siano aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ».

SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9 Dario Galli, 1.10 Polledri, 1.11 Lulli, 1.19 Ruggeri, 1.21 Saia, 1.22, 1.27 e 1.28 Lulli, 3.3 Dario Galli, 3.5, 3.11 e 3.12 Lulli, 3.6 Nieddu, 4.3 e 5.4 Dario Galli, 5.8 Lulli, 6.5 Saia, 8.1 Dario Galli e sugli articoli aggiuntivi 2.01 Ruggeri, 5.01 Molinari, 7.01, 7.03, 7.04, 7.06 e 7.07 Saia e 7.05 D'Agrò, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sugli emendamenti 1.30, 2.2 e 2.3 della Commissione, nonché sull'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SU UNA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.5 Saia,

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta del 6 luglio 2004 sulla proposta emendativa in oggetto.

(A.C. 4360 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate *in loco* da enti pub-

blici e privati. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nonché di lotta alla contraffazione.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello e di enti ed istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti, sono definite le modalità operative di costituzione ed organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero di comprovata professionalità e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle